



**Posizione per la Provincia Autonoma di Trento**  
**Consultazione presso la IV Commissione del Consiglio Provinciale**

26/05/2020

Il Sindacato Totricevitori Sportivi, aderente alla Federazione Italiana Tabaccai, organizzazione maggiormente rappresentativa delle rivendite di generi di monopolio con annessa ricevitoria di giochi, per un totale di 48.000 associati sul territorio nazionale, ringrazia la Quarta Commissione del Consiglio Provinciale di Trento per averle dato l'opportunità di partecipare alla consultazione relativa al termine di cui all'art. 14, della Legge Provinciale 22 luglio 2015, n.13 recante "*Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco*".

Nella Provincia Autonoma di Trento sono presenti circa 600 rivendite, tutte organizzate come ditte individuali e piccole imprese a conduzione familiare e presso le quali, secondo una stima al ribasso, operano circa 1.800 persone (tra titolare e due collaboratori).

Nell'interesse di questi lavoratori, lo scrivente Sindacato svolge le proprie considerazioni circa l'obbligo di rimozione di tutti gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che, alla data del prossimo 28 luglio, si trovassero installati presso gli esercizi commerciali differenti dalle sale giochi al di sotto di 300 metri dai luoghi sensibili.

In particolare, lo Scrivente intende evidenziare che tale disposizione determinerà degli effetti disastrosi tanto per gli interessi delle tabaccherie, impegnate nella raccolta, quanto per quelli della stessa Provincia. In tale ottica, si auspica che l'Amministrazione Provinciale possa valutare l'opportunità di intervenire sul testo della legge, in modifica del termine di 5 anni che è stato dato agli esercizi commerciali per adeguarsi alle predette distanze.

Tale modifica risulta senz'altro imprescindibile se si inquadra il forte pregiudizio che deriverebbe dalla legge provinciale nell'ambito della tragicità del momento che stiamo vivendo e che, negli ultimi mesi, ha fortemente colpito il tessuto sociale economico del Trentino.

**Crisi economica dovuta alla pandemia in corso**

Negli ultimi due mesi e oltre, com'è noto, il nostro Paese è stato duramente colpito dall'emergenza del Covid 19 che, nei fatti, ha rappresentato la prova più dura dal secondo dopoguerra ad oggi.

Oltre alle tragiche conseguenze sul piano della salute, la pandemia ha generato delle pesantissime conseguenze sul piano economico finanziario. Tutte le attività commerciali e produttive del nostro Paese, tranne quelle considerate essenziali, sono state infatti bloccate e sospese. Un sacrificio che anche la Provincia Autonoma di Trento ha dovuto sostenere con abnegazione.

Le tabaccherie che, per la loro funzione di pubblica utilità, non hanno mai abbassato la saracinesca, non sono state esentate dalla crisi. Il tracollo della vendita dei tabacchi e dei servizi è stato vertiginoso; tutti i giochi, che rappresentano fino al 40% della nostra redditività, sono stati addirittura fermati, e la stessa ripartenza disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha riguardato solo alcune tipologie di gioco: ad oggi slot e scommesse rimangono ancora spente, per non parlare degli schermi

e delle televisioni, il cui permanente spegnimento rendono la ripartenza dei relativi giochi (si pensi al 10eLotto) esclusivamente formale.

Si aggiunga anche che il fatto di aver proseguito l'attività, con tutti i rischi per la salute propria e dei propri clienti, ha perfino escluso le tabaccherie da alcune misure di sostegno che sono state invece riconosciute alle attività effettivamente bloccate.

La disastrosa situazione in cui versano le tabaccherie, ben comprensibile in quanto comune alla quasi totalità delle attività, vivrà l'applicazione del distanziometro come un vero colpo di grazia. Una beffa, considerato che i mesi successivi al lockdown dovrebbero essere dedicati alla ricostruzione e al consolidamento delle nostre attività e non ad un ulteriore restringimento dell'offerta di gioco.

In tale ottica la proroga risulta essere di vitale importanza: senza di essa, le tabaccherie rischiano di non risollevarsi affatto.

### **Rilievi sull'attività di raccolta di gioco effettuata dalle tabaccherie**

Sotto altro aspetto, fermamente convinti che la salute sia un bene primario da tutelare, condividiamo senz'altro le politiche di contenimento del gioco patologico, ma auspichiamo che gli strumenti utilizzati siano davvero efficaci in tal senso.

I distanziometri sono una mera espressione del proibizionismo che cancella irrimediabilmente un'intera rete di raccolta del gioco pubblico, senza alcuna distinzione né di tipologia di giochi che di esercizi che li raccolgono.

Le tabaccherie sono concessionari diretti dello Stato, tanto per la vendita di prodotti da fumo quanto per la raccolta del Gioco del Lotto, e in quanto tali hanno acquisito nel corso degli ultimi decenni un'affidabilità e una professionalità senza pari. Basti pensare ai rigidi controlli ai quali sono sottoposte da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che è ente regolatore del gioco, nonché di tutte le altre autorità di controllo. Inoltre, per espressa previsione del Capitolato d'oneri sottoscritto con il contratto d'appalto per la rivendita dei generi di monopoli, basta una sola violazione ritenuta grave a determinare la revoca della stessa licenza tabacchi.

Norme stringenti vigono anche in relazione alla cessione della licenza e al trasferimento di sede della rivendita. In particolare, a differenza di qualsiasi altra tipologia di esercizio commerciale, per le tabaccherie il trasferimento è autorizzato a condizione che siano rispettati determinati parametri indicati dal Decreto Ministeriale n. 38/2013, ossia distanza tra le altre rivendite e numero di abitanti. In tal senso la delocalizzazione delle tabaccherie al solo fine di adeguarsi alle misure del distanziometro è pressoché inattuabile.

Inoltre, l'assegnazione della concessione tabacchi è subordinata al superamento di uno specifico corso di formazione obbligatoria, nel cui ambito è previsto anche un modulo specificamente dedicato ai giochi pubblici chiamato "*Distinguere il gioco ludico da quello patologico*". Tale corso è sviluppato con la collaborazione di illustri docenti dell'Università di Roma Tre e della Sapienza di Roma, e approfondisce in maniera organica tanto gli aspetti normativi del gioco quanto quelli medico-psicologici dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA).

Oltre tutto, per la stessa conformazione dei loro locali, le tabaccherie offrono un ambiente di gioco sostanzialmente estraneo all'insorgenza dei DGA. Estrometterle dalla rete di raccolta del gioco

provinciale è dunque un controsenso, tanto inutile in relazione allo scopo che si vuole ottenere, quanto dannoso perché mette a serio repentaglio la solidità di aziende già messe a dura prova dall'emergenza che stiamo vivendo.

### **Problemi di Pubblica sicurezza**

La proroga che auspichiamo la Provincia Autonoma di Trento voglia concedere, risponde altresì a precise esigenze di Pubblica sicurezza: cancellare una rete di raccolta di gioco legale comporta un diretto favoreggiamento di quelle illegali, spesso in mano alla criminalità organizzata.

Gli unici territori che, ad oggi, hanno effettivamente disposto la rimozione degli apparecchi da intrattenimento, hanno registrato un preoccupante dilagare di apparecchi illegali. Si pensi al Piemonte e alla vicina Provincia Autonoma di Bolzano, letteralmente invasi dai totem, ossia terminali che, per il tramite di un collegamento internet, consentono il collegamento a piattaforme online con sede all'estero. Con buona pace dei controlli nonché della tutela della salute dei giocatori.

Lo stesso Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, ha evidenziato in più di un'occasione quanto i distanziometri siano controproducenti nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e come questa, paradossalmente, venga rafforzata da distanziometri e da qualsiasi altro esempio di proibizionismo.

### **Proroga concessa dalla Regione Calabria e conclusioni**

Alla luce delle suesposte considerazioni si chiede alla Provincia Autonoma di Bolzano di concedere una proroga di due anni al termine fissato dalla Legge Provinciale 22 luglio 2015, n.13, in modo da concedere una boccata di ossigeno alle tabaccherie e alle altre piccole e medie imprese che hanno installato, al proprio interno, gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.

Come anticipato, le tabaccherie traggono dal gioco fino al 40% della propria redditività, cui partecipano in maniera più o meno importante gli stessi apparecchi da intrattenimento. La loro eliminazione rappresenterebbe un colpo che, vista la crisi economica causata dal Covid-19, la cui reale portata è attualmente ancora difficile da inquadrare, sarebbe impossibile da riassorbire,

Restringere drasticamente la nostra offerta di gioco, infatti, significa licenziamenti ulteriori rispetto a quelli che il lockdown sta comportando. E la Provincia di Trento, in questo drammatico momento, è chiamata ad adottare misure di sostegno, e non di ulteriore restrizioni.

La Regione Calabria, peraltro, ha approvato proprio qualche settimana fa la Legge regionale n.1 del 30 aprile 2020 che, ai sensi dell'art. 3, ha disposto uno slittamento dei termini da 24 a 48 mesi entro cui gli operatori del settore possano adeguarsi alle disposizioni del distanziometro di cui alla corrispondente legge regionale (Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9, art. 16 - All.to 1).

Nell'auspicio che il medesimo senso di responsabilità possa ispirare anche la Provincia Autonoma di Trento, alleghiamo alla presente una presentazione della figura del tabaccaio ricevitore utile ad inquadrare al meglio le caratteristiche della categoria, nonché la massima affidabilità e professionalità da loro assicurata nella raccolta del gioco pubblico con vincita in denaro (All.2).

## **Legge regionale 30 aprile 2020, n. 1**

**Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019.** (stralcio art.3)  
(BURC n. 40 del 30 aprile 2020)

### **Capo I**

(Modifiche alle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010 e 5/2018)

**...omissis...**

### **Art. 3**

*(Modifiche alla legge regionale 9/2018)*

1. Il comma 13 dell' articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della „ndrangheta e per la promozione della legalità, dell' economia responsabile e della trasparenza) è sostituito dal seguente:

“13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i quarantotto mesi successivi a tale data.”.

**...omissis...**



## LA FIGURA DEI TABACCAI RICEVITORI DI GIOCHI PUBBLICHI

La Federazione Italiana Tabaccai è l'organizzazione maggiormente rappresentativa dei rivenditori dei generi di monopolio, per un totale di oltre 48.000 rivendite associate su circa 54.000 operanti sul territorio nazionale. La rete delle tabaccherie conta tra i 150.000 e i 200.000 addetti che contribuiscono ad assicurare un presidio dello Stato anche nei comuni più piccoli.

Alla Federazione aderisce il Sindacato Totoricevitori Sportivi che cura gli interessi dei titolari delle tabaccherie che siano altresì titolari di ricevitoria di giochi, scommesse e concorsi pronostici.

Preliminarmente, preme sottolineare che il nostro Sindacato condivide le politiche di moderazione del gioco finalizzate alla salvaguardia della salute dei cittadini con particolare riferimento al gioco d'azzardo patologico. Per tale ragione, accogliamo molto favorevolmente l'adozione di normative regionali e locali in genere, sempreché sia garantito un ragionevole contemperamento di tutti gli interessi coinvolti.

In tale ottica, riteniamo doveroso evidenziare le peculiarità della rete nonché della relativa attività di raccolta del gioco, dalle quali non si può prescindere per una regolamentazione ottimale del settore.

### **Requisiti di onorabilità e professionalità del Tabaccaio**

Oltre che deputate alla vendita del tabacco in regime di concessione esclusiva, le tabaccherie sono anche ricevitorie di gioco pubblico nonché luoghi preposti allo svolgimento di servizi per conto dello Stato e della collettività.

Alle tabaccherie è affidato il Gioco del Lotto, anch'esso in regime di esclusiva a titolo di concessione; inoltre costituiscono la maggiore rete di vendita delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea (Gratta e Vinci), in virtù del vincolo posto dal Capitolato d'oneri sottoscritto direttamente con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la gestione della rivendita di generi di monopolio.

Le tabaccherie offrono poi gli altri giochi classici da ricevitoria (Superenalotto, scommesse, concorsi pronostici, AWP) grazie ad appositi contratti sottoscritti con i Concessionari statali autorizzati.

Circa l'importanza del gioco pubblico per la nostra categoria, peraltro, si vuole evidenziare che la ricevitoria dei giochi può rappresentare anche il 40% della redditività di una tabaccheria. Pertanto, l'attacco ai giochi, rappresenta un attacco alla sopravvivenza della tabaccheria stessa.

La possibilità di diventare titolare di tabaccheria è subordinata al possesso di stringenti requisiti di onorabilità e professionalità senza pari nel nostro Paese, primi fra tutti il non aver subito condanne per determinate tipologie di delitti tra cui spiccano quelli contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, Pubblica Amministrazione, industria e commercio, contrabbando, qualunque sia la pena inflitta, ovvero per quelli che prevedano nel minimo la reclusione a tre anni.

Le tabaccherie ordinarie sono, per l'unica forma giuridica ammessa, ditte individuali. Il titolare ha l'obbligo di gestire personalmente la tabaccheria ed è personalmente responsabile nei confronti dello Stato e dell'Amministrazione finanziaria. Tutto il personale operante in rivendita, sia se tratti di



coadiutori familiari che di dipendenti, deve essere formalmente nominato dal titolare e autorizzato a operare dall'Ufficio dell'Agenzia Dogane e Monopoli competente per territorio.

Norme stringenti vigono anche in relazione alla cessione della licenza e al trasferimento di sede della rivendita. In particolare, a differenza di qualsiasi altra tipologia di esercizio commerciale, tra cui ad esempio bar e sale giochi, per le tabaccherie il trasferimento è autorizzato a condizione che siano rispettati determinati parametri indicati dal Decreto Ministeriale n. 38/2013, tra cui la distanza tra le varie rivendite e il numero degli abitanti. In tal senso la delocalizzazione delle tabaccherie al solo fine di sfuggire al distanziometro è pressoché inattuabile.

### **Controlli e formazione specifica**

La titolarità della licenza tabacchi è costantemente assoggettata al monitoraggio e al controllo da parte dell'Agenzia (che, per inciso, è altresì l'ente regolatore nazionale del comparto del gioco pubblico in Italia) che può revocarla in qualsiasi momento a fronte di irregolarità riscontrate.

La categoria, inoltre, è sottoposta ai costanti controlli da parte di tutte le altre Autorità preposte: Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Amministrativa, nonché organismi appositamente incaricati dall'Agenzia stessa quali, ad esempio, la SIAE. Si può senz'altro affermare che la rete delle tabaccherie è la rete commerciale più controllata d'Italia.

In particolare, la gestione della tabaccheria è puntualmente disciplinata dal Capitolato d'oneri sottoscritto con il contratto d'appalto per la licenza. Con specifico riferimento alla materia dei giochi pubblici, l'articolo 16 del Capitolato dispone che *“è possibile in ogni caso procedere alla revoca (della licenza tabacchi) anche per la prima violazione qualora riguardi una legge che comporti una sanzione penale o amministrativa in materia di giochi. La revoca immediata è comunque disposta nei casi di rinvio a giudizio per i reati di esercizio abusivo di gioco riservato allo Stato, esercizio del gioco d'azzardo, esercizio abusivo di gioco non d'azzardo e comunque attività che comportino l'utilizzo di apparecchi o congegni non conformi alla vigente normativa”*.

Inoltre, i tabaccai acquisiscono competenza in materia di giochi fin dal momento dell'inizio dell'attività in quanto il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio di Rivenditore di generi di monopolio e l'assegnazione della Concessione sono subordinate al superamento di specifici corsi di formazione obbligatoria.

A integrazione di tale corso obbligatorio, è previsto un corso specificamente dedicato ai giochi pubblici chiamato *“Distinguere il gioco ludico da quello patologico”*. Tale corso di specializzazione è sviluppato con la collaborazione di illustri docenti dell'Università di Roma Tre e della Sapienza di Roma, e si prefigge lo scopo di approfondire in maniera organica il tema del gioco pubblico, tanto per gli aspetti normativi quanto per quelli più strettamente connessi alla sfera medico-psicologica dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA).

### **Tipologie di gioco e caratteristiche ambientali delle Tabaccherie**

Le caratteristiche dei giochi tradizionali raccolti in tabaccheria (Lotto, Totocalcio, Superenalotto) li configurano notoriamente come pura attività di svago e divertimento. Anche le stesse scommesse

sportive a quota fissa (introdotte nelle tabaccherie solo dal 2006), grazie al filtro naturale del ricevitore fisico, non presentano elementi tali da comportare un serio rischio di dipendenza.

Lo stesso dicasi per gli unici apparecchi da intrattenimento installabili nelle tabaccherie, le “AWP”, da tenere nettamente distinte dalle VLT, apparecchi che possono, invece, essere installati esclusivamente in sale giochi dedicate. Se le AWP prevedono l’utilizzo tramite le sole monete, le VLT prevedono anche l’accettazione di banconote fino a 200 euro. Allo stesso modo la vincita massima alle AWP è di 100 euro, mentre le VLT, grazie al collegamento in rete, possono garantire fino a 500.000 euro, con un jackpot nazionale.

Le AWP collocate all’interno delle tabaccherie, inoltre, si trovano sotto il costante controllo visivo del titolare e il giocatore che vi si avvicina non rimane mai isolato. L’ambiente aperto, luminoso e vocante della tabaccheria stimola l’azione di quei freni inibitori costituiti dalla pubblica riprovazione e dal giudizio sociale, condizionando i giocatori verso l’autocontrollo e conseguente autolimitazione nell’uso degli apparecchi. Al contrario, le VLT sono accessibili solo nelle aree dedicate delle sale giochi essenzialmente prive di qualsiasi condizionamento esterno.

A rafforzamento dell’attività di controllo del tabaccaio ricevitore, si pongono le diverse avvertenze che, in ossequio al cosiddetto Decreto Balduzzi, i tabaccai espongono in vista all’interno della rivendita (avvisi di rischio di dipendenza dal gioco su ciascuna AWP, cartelli di divieto di gioco ai minori, norme antiriciclaggio, ecc.), con sanzioni amministrative che arrivano anche a 50.000 euro. Non è un caso che il decreto sul contingentamento degli apparecchi da intrattenimento riconosca ai tabaccai lo status di operatori professionali del gioco consentendo loro di installare, in relazione alle dimensioni del locale, un numero di apparecchi peculiare rispetto alle altre categorie.

Inoltre, il controllo onnicomprensivo effettuato dal ricevitore si estende anche alla materiale inibizione dell’accesso al gioco da parte dei minori. Il tabaccaio, come visto, già destinatario del divieto di vendita di sigarette a chi non ha compiuto la maggiore età, applica la medesima condotta con riferimento al gioco, ponendosi così a presidio della salute e dei soggetti più deboli.

### **Il caso Calabria e Campania**

Proprio in virtù delle loro peculiarità professionali, la Regione Calabria, con legge n. 9/2018 recante *“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”*, ha previsto per le tabaccherie un trattamento diverso rispetto a quello previsto per tutti gli altri esercizi commerciali.

In particolare tale legge, all’art. 16, comma 4, ha sollevato le tabaccherie dall’applicazione del “distanziometro” a condizione che gli apparecchi siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano poste in aree materialmente o visibilmente separate dall’area di vendita. Tale misura consente di garantire un costante e adeguato controllo dell’utilizzo delle AWP evitando la loro fruizione da parte dei minori nonché da parte dei giocatori problematici.

La stessa soluzione è stata adottata di recente anche dalla Regione Campania, il cui Consiglio Regionale ha approvato la Legge regionale 2 marzo 2020, n.2 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo dal gioco d’azzardo dei fenomeni del gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari”*. Ebbene tale

provvedimento, nell'introdurre un distanziometro dai luoghi sensibili per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento, ha riproposto fedelmente la linea tracciata dalla Calabria e ha formalmente escluso qualsiasi limite distanziometrico alle tabaccherie che, pertanto, sono soggette ai soli obblighi di distanza previsti dalla normativa di settore per le rivendite di generi di monopolio.

### **Risvolti di ordine pubblico e lotta alla criminalità**

La salvaguardia dell'offerta legale di gioco presso le tabaccherie rappresenta anche un valido ostacolo alla diffusione del gioco illegale e irregolare. L'eccessiva restrizione della rete di raccolta rischia di avvantaggiare la criminalità, organizzata e non, che da sempre vede nel gioco una grossa fonte di guadagno.

A tal proposito non sfuggano i casi della Provincia Autonoma di Bolzano e del Piemonte, che per primi in Italia hanno proceduto al mettere al bando gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro presso gli esercizi commerciali. All'indomani dell'entrata in vigore delle relative normative, hanno subito un'invasione di totem illegali, apparecchi che tramite il collegamento a piattaforme online, anche estere, consentono il gioco su rete fisica aggirando qualsiasi tipologia di controllo.

Sul punto si è recentemente espresso anche il dott. Federico Cafiero De Raho, Procuratore Nazionale Antimafia, che nel riconoscere i fattori di rischio insiti nel settore dei giochi e delle scommesse ha evidenziato come il proibizionismo debba essere abbandonato.

Difatti, se come è vero, è la domanda a creare l'offerta, e non viceversa, un totale proibizionismo spinge inevitabilmente i giocatori verso canali alternativi di offerta rappresentati dal mercato nero dei videopoker, dagli allibratori non autorizzati, dai siti di gioco offshore e dai già citati totem.

Peraltro, la rete degli apparecchi da intrattenimento presso gli esercizi generalisti è stata costituita agli inizi del 2000 sotto l'egida dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proprio con lo scopo di contrastare la precedente rete selvaggia e illegale dei videopoker, che prima della regolamentazione contava 800.000 macchine quasi completamente in mano alla criminalità organizzata.